CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) ordinaria (2) prima convocazione

Atto N. 14	**OGGETTO : Approvazione Aliquote Tasi 2017.**
del 24/03/2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 18,15 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) pubblica adunanza in seguito a determinazione del Presidente in data 17/03/2017 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
LUPI ANGELO	X		SAPOCHETTI LORENA	X	
DAPPI RITA		X	BIANCHI IOLE	X	
ROSSI MAURO	X		MAGGI CRISTIAN	X	
MANCINI SILVIA		X	BOCCUCCIA SERGIO	X	
BELTRAMME GIULIO	X		MORONI MARTINA	X	
SACCHI LORENZO	X		CASALI MATTEO		X
TAURONE MARCO	X		CHIALASTRI GIANLUCA	X	
TREDICINI BENITO	X		BARACOCCOLI MANILA	X	
PULCINI MASSIMILIANO	X				

Presenti N. **14**

Assenti N. **3**

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Pulcini Massimiliano.
Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giada De Francesco.
Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) prima convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza. Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori: TREDICINI, SAPOCHETTI, BARACOCCOLI.

(1) Ordinaria o Straordinaria
(2) Prima o Seconda
(3) Pubblica o Segreta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- Dall'annualità 2014, in base a quanto disposto dall'art.1 comma 639 Legge 147/2013 e ss.mm.ii. è istituita e trova applicazione la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'IMU (di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi (TA.RI e TA.SI.);
- lo stesso D. Lgs. 147/13 art. comma 639 e ss. impone ai comuni - a seconda delle tipologie di immobili oggetto del tributo- una serie di vincoli relativi all'aliquota TASI massima, ferma restando la possibilità di suo azzeramento;
- in base all'art. 1comma 683 L.147/13 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett. b) n. 2 del comma 682 e con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;
- con regolamento CC n. 24 del 07/08/2014 e ss.mm.ii., e stata dettata la disciplina comunale relativa al tributo sui servizi indivisibili (TA.SI.);

Premesso inoltre che:

- il 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;
- nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:

a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9;
b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

- la medesima Legge prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art. 1 comma 42 della legge n. 232/2016 che estende al 2017, attraverso la modifica dell'art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

Ritenuto alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, di riconfermare le aliquote TASI 2016 , tenuto conto dell'avvenuta esclusione da TASI delle "abitazioni principali" come intese ai fini IMU e dell'espresso rinvio dell'art.1 comma 669 della L.147/13- così come recentemente riscritto dalla L.208/15- alle fattispecie di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11;

Dato atto che:

- l'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per la TASI - apporta varie modifiche all'art.1 L.228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;
- l'art.1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) destina un contributo al c.d. Fondo

IMU/TASI, già destinato per il 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostituire il gettito perduto;

Rilevato che in base al regolamento comunale per la componente IUC-TASI il tributo può essere destinato pro quota al finanziamento dei sottoelencati servizi indivisibili comunali, i cui costi sono previsti per il 2017 all'interno dei relativi programmi:

Programma	Servivi	2017
Viabilità e infrastrutture stradali	Servizio di viabilità e circolazione stradale e servizio di pubblica illuminazione	213.881,12
Polizia locale ed amministrativa	Polizia Locale	254.578,31
Tutela valorizzazione e recupero ambientale	Parchi e tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	48.754,10

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per il 2017 assicura una percentuale di copertura, così determinata:

	2017
Gettito complessivo stimato TASI (A)	45.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	517.213,53
Differenza (B-A)	472.213,53
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B)	8,70%

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii. (ivi comprese quelle introdotte dalla L.208/15), nonchè il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ";

Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016 e convertito in legge dall'articolo 1 della legge 27/02/2017 n. 19), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visti l'art. 52 D. Lgs 446/97 e l'art. 7 del d. Lgs 267/2000;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2017 con la quale, per quanto di competenza la Giunta Comunale ha stabilito le aliquote tasi relativamente al triennio 2017-2019;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del II Dipartimento;

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Con voti

Presenti 14 – Votanti 14 – Favorevoli 10 - Contrari 4 – Astenuti 0 –
Contrari: Chialastri, Baracoccoli, Boccuccia, Moroni;

DELIBERA

Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di regolamentare per 2017, ai sensi di legge, con efficacia dal 1 gennaio 2017 , le seguenti aliquote della I.U.C.- TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili) di cui all'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.:

a) ALIQUOTA 2,3 PER MILLE relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

b) ALIQUOTA 1 PER MILLE relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

c) ALIQUOTA 1 PER MILLE relativamente alle unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché per le attività produttive riconducibili alla categoria D/7, di proprietà dell'esercente che chiedono l'agevolazione Imu (7,60 per mille);

d) ALIQUOTA 0 relativamente a tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati e soggetti, nel medesimo periodo, all'imposta municipale propria (I.U.C.- IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

2. Di DARE ATTO che:

- in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art.1 comma 26 della Legge 208/15, estesa al 2017 attraverso l'articolo 1 comma 42 della legge n. 232/2016 le aliquote TASI relative all'annualità 2017 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2016;

- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, e richiamati in premessa, pari all'8,70 per il 2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione il cui esito è il seguente:
Presenti 14 – Votanti 14 – Favorevoli 10 - Contrari 4 – Astenuti 0 –
Contrari: Chialastri, Baracoccoli, Boccuccia, Moroni;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

CITTA' DI CAVE
Provincia di ROMA

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del avente ad oggetto "Approvazione aliquote Tasi 2017."

Il Revisore Unico,

al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'art. 239, co. 1, D. Lgs 267/2000,

- Vista la richiesta di esame della proposta di deliberazione in oggetto, formulata dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario);
- Letto l'art. 60, comma 2, lettera e) del nuovo regolamento di contabilità;
- Preso atto del favorevole parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta, fornito dal Responsabile del II Dipartimento (Servizio Finanziario) ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L e del nuovo Regolamento di Contabilità del Comune;

per tutto quanto sopra riferito

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Latina, 07 marzo 2017

Il Revisore Unico

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C./G.M. n. 14 del 24/03/2017
Il Segretario Comunale

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL CONS. ANZIANO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giada De Francesco	F.to ~~Rita Dappi~~ ROSSI MAURO	F.to Massimiliano Pulcini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave lì 21 APR 2017

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Segretario Generale
Dott.ssa Giada De Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave lì _____

Il Messo Comunale

_____

IL SOTTOSCRITTO CERTIFICA

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- o Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- o Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale /Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Dott.ssa Giada De Francesco